DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE

Art. 9

Organizzazione della società concessionaria

La societa' concessionaria pone in essere l'organizzazione interna piu' idonea al conseguimento dei propri obiettivi istituzionali anche attraverso un'articolazione in reti e testate. La societa' concessionaria e' impegnata ad operare affinche': siano garantite la completezza e l'imparzialita' dell'informazione e il rispetto della pluralita' delle opinioni politiche, sociali e culturali; sia promosso, anche attraverso il decentramento, un efficace rapporto con le diverse realta' socio-culturali della comunita' nazionale; sia valorizzata la professionalita' di quanti, a qualsiasi titolo, operano nel servizio pubblico radiotelevisivo. Le attivita' commerciali, editoriali, audiovisive, discografiche e simili, comunque connesse all'oggetto sociale della societa', sono effettuate direttamente o attraverso societa' collegate. 4. L'articolo 13 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e' abrogato

Versione in vigore dal 6 febbraio 1985, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive
Estremi	Decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-trasmissioni-radiotelevisive/art-9-organizzazione-della-societa-concessionaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it